

Delib.G.R. 3 novembre 2009, n. 837 ⁽¹⁾.

Legge regionale 13 giugno 2001, n. 13 'Riconoscimento della funzione sociale ed educativa degli oratori'. Approvazione dei criteri e delle modalità per l'ammissione al contributo relativo ad interventi tesi alla promozione e al sostegno della formazione di operatori specializzati a supporto delle attività di oratorio o attività similari, nonché per l'infanzia.

(1) Pubblicata nel B.U. Lazio 7 gennaio 2010, n. 1.

La Giunta regionale

Su proposta del Presidente della Regione Lazio

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la *legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6* "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e successive modificazioni;

VISTO il Reg. reg. *6 settembre 2002, n. 1* "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e successive modificazioni;

VISTA la *legge regionale 13 giugno 2001, n. 13* "Riconoscimento della funzione sociale ed educativa degli oratori" e successive modificazioni;

VISTA la *L.R. 24 dicembre 2008, n. 32*, "Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2009" e in particolare l'art. 15 c. 2 che relativamente all'es. fin. 2009 fissa al 30 aprile il termine di presentazione dei progetti ai sensi dell'*art. 3 della L.R. n. 13/2001*;

VISTA la *Delib.G.R. n. 983/2001* concernente "Approvazione del protocollo d'intesa-tipo tra la Regione Lazio e gli enti o soggetti interessati, concernente la definizione degli indirizzi e delle azioni tendenti alla valorizzazione della funzione educativa, formativa, aggregativa e sociale svolta attraverso le attività di oratorio o attività similari, in attuazione dell'*articolo 2 della legge regionale 13 giugno 2001, n. 13* (Riconoscimento della funzione sociale ed educativa degli oratori)";

VISTA la *Delib.G.R. n. 1123/2005* concernente "Approvazione del protocollo d'intesa-tipo tra Regione Lazio ed enti o soggetti interessati concernente la promozione di un programma di interventi strutturali finalizzati al potenziamento dell'offerta di servizi per l'infanzia a sostegno delle famiglie e individuazione delle modalità di finanziamento degli stessi in attuazione dell'art. 2, comma 1-bis, e dell'art. 3, comma 2-ter, della *legge regionale 13 giugno 2001, n. 13*";

ATTESO che gli artt. 6 e 4 dei suddetti protocolli d'intesa prevedono la possibilità di promuovere corsi di formazione per operatori specializzati che possano supportare le attività di oratorio o attività similari ed il potenziamento dei servizi stessi;

PRESO ATTO che l'attività di promozione di cui alla *L.R. n. 13/2001* sta producendo importanti risultati su tutto il territorio regionale nella crescita armonica di minori, adolescenti e giovani che possono così avere a disposizione numerosi luoghi di aggregazione, adatti alle particolari esigenze dell'individuo in fase di crescita;

RITENUTO necessario promuovere non solo la fruibilità dei luoghi, ma anche l'attivazione di corsi di formazione per operatori specializzati che possano supportare le attività di oratorio o attività similari e il potenziamento dei servizi stessi;

RITENUTO pertanto necessario fissare i criteri e le modalità di ammissione al contributo per le attività di formazione in argomento;

VISTO l'allegato A "*L.R. 13 giugno 2001, n. 13 - Criteri e modalità per l'ammissione al contributo relativo ad interventi tesi alla promozione e al sostegno della formazione di operatori specializzati a supporto delle attività di oratorio o attività similari, nonché per l'infanzia*", che costituisce parte integrante della presente deliberazione;

RITENUTO di destinare fino al 4% dei fondi disponibili sui capitoli di competenza (R32509 e R31532) alla promozione della formazione per operatori specializzati che supportino le attività di oratorio o attività similari e il potenziamento dei servizi stessi;

PRESO ATTO dei numerosi progetti riguardanti la richiesta di formazione, già pervenuti nell'ambito delle domande di contributo presentate entro il 30 aprile 2009, per l'ammissione ai contributi di cui alla *legge regionale n. 13/2001*;

RITENUTO di ammettere a valutazione anche tali progetti, vista la necessità di avere a disposizione al più presto figure adeguate ad una attività di grande responsabilità;

PRESO ATTO che alla valutazione dei progetti presentati, provvederà la Commissione di cui all'art. 3, comma 2, della suddetta legge regionale, istituita con D.P.Reg. 2 ottobre 2008, n. T0533 e modificata con D.P.Reg. 24 dicembre 2008, n. T0727;

ACQUISITO il parere della competente Commissione Consiliare espresso nella seduta del 20 ottobre 2009

DATO ATTO che la presente deliberazione non è soggetta alla procedura di concertazione con le parti sociali;

All'unanimità

Delibera

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di approvare i criteri e le modalità per l'ammissione al contributo relativo agli interventi tesi alla promozione e al sostegno della formazione di operatori specializzati a supporto delle attività di

oratorio o attività similari, nonché per l'infanzia, di cui all'allegato A che costituisce parte integrante della presente deliberazione;

2. di destinare fino al 4% dei fondi disponibili sui capitoli di competenza alla suddetta promozione (Capitoli R32509 e R31532);

3. di ammettere a valutazione anche i progetti riguardanti la richiesta di formazione presentati dai suddetti firmatari nell'ambito delle domande pervenute entro la data del 30 aprile 2009 per l'ammissione al contributo di cui alla *legge regionale n. 13/2001*.

Alla valutazione dei progetti presentati provvederà la Commissione di cui all'*art. 3, comma 2, della legge regionale n. 13/2001*, istituita con D.P.Reg. 2 ottobre 2008, n. T0533 e modificata con D.P.Reg. 24 dicembre 2008, n. T0727.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito internet www.regione.lazio.it.

Allegato A

L.R. 13 giugno 2001, n. 13 - Criteri e modalità per l'ammissione al contributo relativo ad interventi tesi alla promozione e al sostegno della formazione di operatori specializzati a supporto delle attività di oratorio o attività similari, nonché per l'infanzia

Premessa

La Regione Lazio, ritenendo necessario promuovere non solo la fruibilità dei luoghi e le attività di oratorio o similari, ma anche e soprattutto la competenza di coloro che si occupano delle attività poste in essere in tali luoghi, vuole sostenere la formazione di operatori specializzati a supporto delle suddette attività.

Articolo 1

Oggetto del contributo.

Saranno oggetto del contributo i corsi di formazione per operatori specializzati a supporto delle attività di oratorio o attività similari, nonché per l'infanzia, che prevedano elementi delle seguenti materie: pedagogia, psicologia, dinamica di gruppo nell'età evolutiva, sociologia.

Articolo 2

Beneficiari.

Possono accedere al finanziamento le Diocesi del Lazio e gli Enti di formazione cattolica, nonché i soggetti firmatari dei protocolli di intesa ai sensi della *legge regionale 13 giugno 2001, n. 13*, e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 3

Modalità e termine di presentazione domanda.

La domanda di ammissione al contributo, redatta su carta intestata dell'Ente richiedente e firmata dal legale rappresentante, deve essere inoltrata al seguente indirizzo:

Regione Lazio - Dipartimento Istituzionale - Protezione Civile e Attività della Presidenza - Area Coordinamento attività di informazione e comunicazione - Via Cristoforo Colombo, 212 - 00147 Roma

mediante una delle seguenti modalità:

- spedizione con raccomandata con avviso di ricevimento (in tal caso fa fede la data risultante dal timbro apposto dall'Ufficio postale accettante);
- consegna a mano all'Ufficio Spedizioni e Accettazione della Regione Lazio.

Sulla domanda e sulla busta che la contiene deve essere evidenziato il seguente riferimento:

- Richiesta di contributo ai sensi della *L.R. n. 13/2001* - "Promozione di corsi di formazione per operatori specializzati a supporto delle attività di oratorio o similari, nonché per l'infanzia".

La domanda deve pervenire, a pena di inammissibilità, dal 1° gennaio al 28 febbraio di ogni anno (29 febbraio qualora si tratti di anno bisestile).

Articolo 4

Documentazione.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

1. copia del documento d'identità del legale rappresentante;
2. relazione dettagliata sul progetto, contenente:
 - nota sullo stato di disagio socio-economico del territorio di riferimento;
 - programma relativo allo svolgimento dei corsi;
 - quadro economico dei costi previsti.

Articolo 5

Valutazione delle domande e formulazione della graduatoria.

La Commissione, istituita con D.P.Reg. 2 ottobre 2008, n. T0533 è l'organo competente per la valutazione delle domande ammissibili e per la formulazione della relativa graduatoria di ammissione al contributo, secondo le seguenti priorità:

- 1) Analisi sociologica dei fabbisogni a sostegno del progetto di formazione;
- 2) Contenuto del programma dei corsi, con particolare riguardo al numero delle ore previste per gli insegnamenti delle materie di cui al precedente art. 1;
- 3) Fattibilità del progetto;
- 4) Rapporto costo-benefici del progetto stesso.

La Commissione si riserva la facoltà di richiedere ulteriore documentazione qualora la ritenga utile ai fini della valutazione delle domande.

Articolo 6

Erogazione del contributo.

Il contributo concesso è erogato con le seguenti modalità:

- anticipazione dell'80% all'atto del provvedimento di ammissione;
- saldo del 20% a seguito della presentazione di idonea documentazione di rendicontazione, secondo le modalità del seguente art. 8).

Articolo 7

Variante.

La Regione, su circostanziata domanda del beneficiario, può approvare una variante al progetto ammesso a contributo, che non comporti la modifica della posizione in graduatoria.

Articolo 8

Proroga e Rendicontazione.

Il progetto ammesso a contributo deve essere concluso entro e non oltre 365 giorni consecutivi e naturali dalla data dell'erogazione dell'anticipazione dell'80%.

La Regione, su richiesta del beneficiario, ha la facoltà di prorogare di ulteriori 90 giorni naturali e consecutivi il termine stabilito per l'ultimazione del progetto.

La rendicontazione relativa al progetto concluso, comprensiva di relazione finale e rendicontazione delle spese sostenute, deve essere inviata entro 60 giorni dalla data di conclusione del progetto stesso.

Articolo 9 *Revoca.*

La Regione dispone la revoca dell'ammissione al contributo, qualora:

- il progetto ammesso a contributo non venga realizzato nei tempi previsti dal precedente art. 8);
- venga realizzata un'iniziativa diversa da quella prevista dal progetto ammesso a contributo.